

NOVITA' LEGISLATIVE

ACQUISTI E CESSIONI INTRA UE-VIES

Con due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, emanati in data 29 dicembre 2010, ha trovato attuazione il regime di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni intra - comunitarie introdotto dal D.L. n. 78/2010.

Tale decreto con un intervento sull'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario, ai sensi delle disposizioni recate dal D.L. n. 331/1993 (e quindi con esclusione delle prestazioni di servizi intra - Ue), di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività. All'amministrazione, contestualmente, è attribuito il potere di negare l' autorizzazione a effettuare queste operazioni.

Si tratta, in sostanza, di un sistema basato su un " silenzio assenso" che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, nel corso dei quali viene sospesa la soggettività attiva e passiva relativamente alle operazioni intracomunitarie. Di conseguenza in questo lasso di tempo il soggetto passivo potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, ma non in ambito intra-Ue.

Dal trentunesimo giorno, se nulla osta, si viene inseriti nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi in parola (Vies – Vat Information Exchange System).

Le disposizioni più delicate, anche nell'ottica di gestione delle posizioni pregresse, sono contenute nel provvedimento emanato in esecuzione del comma 7- ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale detta le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.

Costoro quindi, vale a dire i soggetti già in possesso di partita Iva, laddove intendano porre in essere acquisti e cessioni intra-Ue devono richiedere esplicitamente l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati (presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate); in caso contrario ne verranno esclusi entro il 28 febbraio 2011.

Non devono presentare detta istanza solo i soggetti che hanno presentato negli anni 2009 e 2010 elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (in questo contesto, dunque, assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi) e che abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA - "SPESOMETRO"

Questo nuovo adempimento (istituito dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 ed attuato dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 dicembre 2010) è finalizzato non solo al controllo di imprese e lavoratori autonomi, ma anche alla rilevazione delle spese dei consumatori per verificare la congruità delle dichiarazioni dei redditi ed avviare eventualmente l'accertamento sintetico.

L'Agenzia ha escluso dall'obbligo di censimento e comunicazione – da effettuare tramite il canale Entratel - tutte le operazioni già monitorate come, ad esempio, importazioni, esportazioni, cessioni di beni e servizi da e verso soggetti in paesi black list e ha previsto due distinti comportamenti.

- Il primo è transitorio e riguarda il 2010. Pertanto, i soggetti titolari di partita Iva dovranno gestire i dati già registrati nelle scritture contabili in relazione alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione e di importo superiore a 25 mila euro; in questo caso il termine per inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre 2011;
- Il secondo, invece, entra a regime nel 2011 e riguarda il monitoraggio delle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, che dovranno essere analiticamente comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Fino al 30 aprile prossimo la rilevazione è limitata alle transazioni con obbligo di fattura, mentre dal 1° maggio sarà estesa a tutte le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, Iva compresa, per le quali non esiste obbligo di fattura (e quindi con scontrino o ricevuta fiscale).

Di conseguenza, dal prossimo 1° maggio, l'accorgimento più semplice e immediato è quello di acquisire la copia della carta di identità e del codice fiscale del cliente.

Si segnala infine che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 richiede di attribuire rilevanza al totale pattuito nelle ipotesi di contratti di appalto, fornitura e somministrazione.

Non è possibile quindi frazionare il corrispettivo totale per portarlo sotto la soglia.

COMPENSAZIONI TRIBUTARIE E SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dal 1° gennaio 2011, in base al D.L. n. 78/2010, la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti per imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritte a ruolo. Il divieto, quindi, scatta per le somme iscritte a ruolo, per le quali deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Secondo il Sole 24 ore del 28.12.2010 il limite di 1.500 euro dovrebbe essere inteso quale importo complessivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate e costituisce una sorta di “franchigia” oltre la quale scatta il divieto di compensazione.

Il divieto vale per i crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali che, in caso di versamento con il modello F24 vanno nella sezione “Erario”, quali: Irpef ; Ires ; Iva.

Il limite quindi non interessa i contributi previdenziali , i tributi locali e le multe stradali.

CONTRATTI PUBBLICI:TRACCIABILITA' PAGAMENTI

La L. n. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie”) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli appalti pubblici.

L’Autorità di Vigilanza con la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 ha fornito nuovi chiarimenti, dopo che la normativa era stata comunque modificata dal D.L. n. 187/2010.

Riguardo la disciplina transitoria, vale a dire quella inerente i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della L. n. 136/2010 (7 settembre 2010), viene previsto che i contratti in questione devono essere adeguati alle norme sulla tracciabilità entro il 17 giugno 2011.

In relazione all’ambito di applicazione della disciplina, l’Autorità ricorda che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese. Di conseguenza, assume fondamentale importanza la nozione di appalto, cioè “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 C.C.). Ribadendo quanto già affermato in una precedente determinazione l’Autorità rileva, quindi , che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano “in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore”.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti comporta l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche.

Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia i pagamenti effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato.

Inoltre l’obbligo di tracciabilità impone che l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche avvenga esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.